

Regolamento di organizzazione e di gestione

Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni della tecnica della costruzione

per le professioni

Progettista nella tecnica della costruzione riscaldamento AFC

Progettista nella tecnica della costruzione ventilazione AFC

Progettista nella tecnica della costruzione impianti sanitari AFC

Addetto/a alla tecnica della costruzione CFP

Rami: riscaldamento, ventilazione, impianti sanitari e lattoneria

Installatore/trice di riscaldamenti AFC

Addetto/a agli impianti di riscaldamento CFP

Costruttore/trice di impianti di ventilazione AFC

Indirizzi professionali: produzione e montaggio

Addetto/a agli impianti di ventilazione CFP

Installatore/trice di impianti sanitari AFC

Addetto/a agli impianti sanitari CFP

Lattoniere/a AFC

Addetto/a ai lavori di lattoneria CFP

15 giugno 2020 (aggiornato al 30 agosto 2023 con i nuovi titoli professionali CFP)

1. Basi

La composizione e i compiti della Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni della tecnica della costruzione (Commissione SP&Q) sono regolati alla sezione 10 delle ordinanze sulle formazioni professionali di base.

Le ulteriori disposizioni relative all'organizzazione e al metodo di lavoro sono qui integrate e stabilite dalla Commissione SP&Q come segue:

2. Organizzazione e metodo di lavoro

Secondo le ordinanze sulla formazione professionale di base, la Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni della tecnica della costruzione è composta come segue:

- a) da sette a undici rappresentanti dell'Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec), tra cui un/a rappresentante degli istruttori ai CI;
- b) un/a rappresentante dei docenti di materie professionali;
- c) almeno un/a rappresentante della Confederazione e almeno uno/a dei Cantoni.

Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.

La Commissione si autocostruisce.

Inoltre, la Commissione SP&Q stabilisce quanto segue:

- d) Il membro del Comitato centrale competente per la formazione è, ex officio, presidente della Commissione SP&Q.
- e) Il responsabile della formazione è, ex officio, segretario della Commissione svizzera SP&Q.
- f) La «Commissione della formazione suissetec» stabilisce i rappresentanti elencati al pto. 2 a).
- g) Il mandato del vicepresidente e dei membri dura due anni.
- h) La Commissione SP&Q è convocata dal presidente ogni volta che gli affari lo esigono o se almeno tre membri lo richiedono per iscritto, tuttavia almeno una volta all'anno.
- i) La gestione della Commissione SP&Q è garantita dal Segretariato centrale di suissetec. Quest'ultimo provvede alla convocazione delle riunioni e alla stesura dei verbali e sostiene la Commissione SP&Q in tutte le questioni organizzative e amministrative.
- j) Le convocazioni, l'ordine del giorno e le documentazioni saranno messi a disposizione dei membri almeno due settimane prima della riunione.
- k) Le decisioni della Commissione sono prese in modo paritetico. Le modifiche del piano di formazione richiedono l'approvazione dei rappresentanti di Confederazione e Cantoni nonché dell'autorizzazione della SEFRI. Nel caso di decisioni che riguardano esclusivamente i rappresentanti di suissetec, vale la decisione della maggioranza dei membri suissetec presenti. In caso di parità di voti è il presidente a decidere.
- l) In casi urgenti, la presa di posizione dei membri della Commissione può essere raccolta per iscritto.

- m) Le decisioni della Commissione sono messe a verbale. I verbali sono documenti interni. Il presidente della Commissione SP&Q decide in merito alla divulgazione di estratti dei verbali a terzi.
- n) Il pubblico sarà informato delle decisioni e degli affari correnti della Commissione SP&Q esclusivamente dal presidente.
- o) I dibattiti della Commissione non sono pubblici. I membri e i rappresentanti d'interessi sono soggetti al segreto d'ufficio.
- p) La Commissione può formare gruppi di lavoro in funzione del progetto tra i suoi membri e affidare loro la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio di affari che rientrano nella sua competenza.
- q) Le riunioni della Commissione SP&Q hanno luogo di regola assieme alla riunione della «Commissione della formazione suissetec».

3. Compiti della Commissione SP&Q

Secondo le ordinanze sulla formazione professionale di base, la Commissione ha in particolare i seguenti compiti:

- a) Verifica almeno ogni cinque l'ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base.
- b) Se osserva sviluppi che richiedono una modifica dell'ordinanza, chiede all'organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica.
- c) Se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all'organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione.
- d) Esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

4. Disposizioni finali

Il presente Regolamento di organizzazione e di gestione è stato approvato e messo in vigore in occasione della riunione della Commissione SP&Q del 15 giugno 2020. Se necessario, il Regolamento di organizzazione e di gestione può essere modificato dalla Commissione SP&Q.

Zurigo, 15 giugno 2020

Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni della tecnica della costruzione

Anne-Laure Hählen
Presidente a. i.

Alois Gartmann
Segretario
Responsabile della formazione